

Cinema e media

I NUOVI AIUTI

Tax credit rafforzato per aiutare l'industria cinematografica

Per l'Istituto Luce è ora possibile avere come socie le aziende controllate dal Mef

PAGINA A CURA DI

Alessandro Sacrestano

■ La persistenza dello stato di emergenza conseguente alla diffusione della pandemia da Covid-19 ha inciso profondamente sui diversi settori dell'economia globale. Sicuramente, uno dei settori maggiormente colpiti da tale condizione è stato quello dello spettacolo.

MISURE DI AIUTO

In risposta a tale problema, l'articolo 7, commi da 4 a 6 del D.L. n. 183/2020 (GU Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020), ha disposto un preliminare provvedimento di proroga per una importante misura di aiuto stabilita a favore delle imprese di produzione cinematografica. La norma ha lo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, così supportando anche la realizzazione di piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà. A tutela dell'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 7, del D.L. n. 34/2020, con riferimento al decreto interministeriale Mibact/Mef dell'8

luglio 2020 (che contiene "Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220) ne ha prorogato la validità sino al 31 gennaio 2021.

LE PARTECIPAZIONI

Allo stesso scopo, la norma dispone anche che le società direttamente o indirettamente controllate dal Mef possono acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecittà, anche mediante aumenti di capitale, prevedendo che lo statuto della società sia adeguato per assicurare la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e l'applicazione alle stesse delle disposizioni del Codice civile e delle norme generali di diritto privato. A sua volta, l'Istituto Luce Cinecittà può assumere la forma giuridica di società per azioni, recuperando la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a 15 anni nel limite di un milione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030. Detta finalità sarà garantita attraverso una equivalente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

A CHI SPETTA IL TAX CREDIT

Vale la pena evidenziare che il tax credit in argomento, disposto come detto dall'articolo 15 della Legge n. 220/2016, è previsto a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, per le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, e di quelle operanti nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico. Si tratta di un bonus compreso fra il 15% e il 40% del costo complessivo di produzione delle opere audiovisive.

Solo recentemente la Legge di bilancio (la legge n. 178/2020, articolo 1, comma 583 e 584) ha innalzato le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, portando al 40% l'aliquota massima del credito di imposta; l'aliquota del credito di imposta comunque riconosciuto per le opere cinematografiche; l'aliquota del credito di imposta che può essere prevista in via prioritaria per determinate categorie di opere audiovisive. La norma, ha anche stabilito che rientrano in tale ultima categoria le opere audiovisive in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 40% (e non più in misura non inferiore al 30%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DAI FILM AL WEB ECCO I CRITERI PER DETERMINARE LE OPERE AMMESSE



La disciplina

Il credito d'imposta è diversamente disciplinato a seconda dello specifico settore di riferimento delle imprese beneficiarie, distinguendosi in un bonus per: opere cinematografiche; opere televisive e opere web.

Opere ammesse

Le opere audiovisive eleggibili al credito d'imposta per la produzione sono:

- opere cinematografiche

- cortometraggi
- opere audiovisive di narrazione e finzione scenica, singole o seriali, di durata complessiva non inferiore a 52 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 2.000 al minuto
- opere di animazione, singole o seriali, di durata complessiva non inferiore a 24 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 400 al minuto

- documentari, singoli o seriali, di durata complessiva non inferiore a 40 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 400 al minuto
- opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi di durata uguale o superiore a 10 minuti, il cui il costo minimo complessivo di produzione non sia inferiore a euro 800 al minuto